

Accordo, ai sensi dell'articolo 1 comma 124 della L. 145/2018 e dell'articolo 23 del Contratto Nazionale di Lavoro dei dipendenti del comparto Funzioni locali del 16/11/2022, per l'utilizzo da parte del Comune di Torre Mondovì di personale di Polizia Locale dipendente del Comune di San Michele Mondovì.

L'anno duemilaventiquattro addì _____ del mese di _____

TRA

il Comune di San Michele Mondovì, rappresentato da _____, che interviene nel presente atto nella sua qualità di _____, (C.F. dell'Amministrazione 00460690043)

E

Il Comune di Torre Mondovì, rappresentato da _____, che interviene nel presente atto nella sua qualità di _____, (C.F. dell'Amministrazione _____)

PREMESSO CHE

- il Comune di Torre Mondovì, con nota protocollo n. 2686 del 09.07.2024, ha richiesto di poter utilizzare l'Agente di Polizia Locale, dipendente del Comune di San Michele Mondovì, signora DOTTA Chiara, per 4 ore mensili;
- l'articolo 23, comma 1, primo periodo, del C.C.N.L. 16.11.2022 prevede che *«Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione»;*
- la dipendente interessata ha espresso il consenso all'utilizzo di che trattasi;

il secondo periodo del citato comma 1 dell'articolo 23 del C.C.N.L. del 16.11.2022 prevede che la convenzione definisca, tra l'altro, *«...il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.»;*

- il Comune di San Michele Mondovì e il Comune di Torre Mondovì ritengono di applicare i citati disposti normativi relativamente alla condivisione del Personale, al fine di conseguire economie di scala e una condivisione delle esperienze nell'ambito delle competenze riferite ai servizi di competenza dell'Ufficio di Polizia Locale;
- l'ARAN, con parere 104-14A5, ha stabilito che *«...la convenzione tra gli enti deve essere intesa come accordo o intesa tra i medesimi enti...»*, escludendone la competenza del Consiglio comunale in merito all'approvazione, essendo un atto di gestione,

quanto sopra premesso

TRA

il Comune di San Michele Mondovì, rappresentato da ARMONE CARUSO Dr. Bruno, che interviene nel presente atto nella sua qualità di Segretario Comunale, (C.F. dell'Amministrazione 00460690043)

E

il Comune di Torre Mondovì, rappresentato da _____, che interviene nel presente atto nella sua qualità di _____, (C.F. dell'Amministrazione 00474750049)

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

La premessa di cui sopra viene richiamata come parte integrante e sostanziale del presente accordo, finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali degli enti stipulanti e da conseguire una più economica gestione delle risorse.

Art. 2

Il Comune di San Michele Mondovì assegna al Comune di Torre Mondovì, ai sensi dell'articolo 23 del CCNL Enti locali 16 novembre 2022, la propria dipendente con profilo professionale "Agente di Polizia Locale" [Area Istruttori] – signora DOTTA Chiara – per il periodo dal 15 luglio 2024 al 31 dicembre 2025, per 4 ore mensili su 156 ore dell'orario di lavoro d'obbligo.

Art.3

La dipendente farà capo per le funzioni svolte a ciascuna delle due Amministrazioni per le quali le funzioni stesse vengono svolte. Il rapporto di subordinazione che si instaura con il Comune di Torre Mondovì per 4/156 di servizio in convenzione attiene soltanto il suo impiego funzionale nell'ambito dell'assetto organizzativo di quest'ultima.

La prestazione lavorativa dovrà avvenire prioritariamente presso la struttura e con gli strumenti operativi e logistici dell'Ente utilizzatore. Pertanto anche la timbratura di presenza in servizio e la comunicazione delle assenze dovranno essere sempre assicurate presso tale Ente. Per garantire il rapporto di lavoro, sia per quanto attiene il trattamento giuridico che quello economico, sarà gestito dal Comune di San Michele Mondovì. Il personale, se in possesso della qualifica di agente di P.S. svolge le proprie funzioni in forza del provvedimento originariamente rilasciato nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4 della Legge 65/86. A tale proposito l'Agente porta, durante il servizio, l'armamento di cui è fornito dalla propria Amministrazione, secondo le modalità di cui al Capo 2 del D.M. 4.3.87, n. 145.

Art. 4

La dipendente dovrà assicurare la propria presenza ordinaria presso gli uffici degli enti in misura pari alle ore come determinate al precedente art. 2). In caso di concomitanza di impegni si terrà conto delle necessità obiettive di ciascuno degli enti interessati. Sarà comunque compito delle singole Amministrazioni determinare le concrete modalità di svolgimento delle funzioni (giornate di presenza della dipendente nei rispettivi Enti, orario di lavoro ed ogni altra decisione di carattere gestionale e strumentale). Ferma restando la volontà di garantire il buon funzionamento dell'attività di entrambi gli Enti interessati, la prestazione lavorativa dovrà essere effettuata in modo da consentire il coordinamento di funzioni nonché il raccordo con l'attività degli altri dipendenti all'interno di entrambi gli enti.

Art.5

I rapporti finanziari tra gli enti saranno ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri, pertanto la spesa relativa al trattamento economico fondamentale del dipendente sarà ripartita proporzionalmente alle ore previste per ciascun ente. Le eventuali indennità spettanti al dipendente in base agli incarichi conferiti dagli enti utilizzatori, ai sensi dell'art.15 del CCNL 2016/2018 saranno determinate autonomamente, riproporzionate alla prestazione lavorativa e con

onere a carico di ciascun ente (art. 21 CCNL 2016/2018) in base alla graduazione della posizione attribuita e dei criteri presso gli stessi stabiliti. Le indennità di cui all'articolo 56 quinquies e 56 sexies del CCNL 2016/2018 eventualmente attribuite dagli enti, sono a carico delle risorse del salario accessorio di ciascun ente. Il dipendente in convenzione ha diritto a partecipare all'erogazione dei trattamenti accessori da parte dell'Ente utilizzatore, qualora contribuisca al raggiungimento di obiettivi di performance.

Sono ascritte al singolo Ente le spese a questo specificatamente imputabili per trasferte, partecipazione a convegni, giornate di studio o corsi di specializzazione o altre attività svolte per conto e nell'interesse di un singolo Comune. Per garantire il servizio di controllo e vigilanza su tutto il territorio dell'ente utilizzatore, il personale usufruirà dell'auto di polizia locale del Comune di appartenenza, a cui il Comune di Torre Mondovì rimborserà le spese di utilizzo (carburante, spese di manutenzione, assicurazione RCA) in una quota percentuale del 5,56 % o con altre modalità da stabilirsi di comune accordo.

Art. 6

Il rapporto di lavoro del dipendente è gestito dal Comune di San Michele Mondovì, titolare del rapporto stesso. Il Comune di Torre Mondovì, si impegna per parte sua a rimborsare proporzionalmente al Comune di San Michele Mondovì l'onere economico delle retribuzioni di base e gli oneri riflessi corrisposti al dipendente. I diritti di carattere giuridico del dipendente, quali ferie e permessi, sono fruiti d'intesa tra le parti, in misura proporzionale al distacco.

Il Comune di San Michele Mondovì rendiconta di norma con cadenza semestrale le spese suddette, ai fini del pagamento.

Art. 7

Qualora esigenze funzionali ed operative rendano necessaria la modifica del presente accordo, gli enti provvedono, se possibile, alla modifica della stessa con atti integrativi, previa adozione di specifici provvedimenti da parte dei competenti organi.

Art. 8

Il presente accordo ha durata dal 15 luglio 2024 al 31 dicembre 2025, fatti salvi nuovi eventuali accordi. L'accordo sarà risolto nei seguenti casi:

- per cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro;
- per scadenza naturale del presente accordo;
- per risoluzione consensuale dell'accordo da parte degli enti convenzionati;
- per recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati previo preavviso di almeno 30 giorni da parte dell'ente recedente.

L'accordo potrà, inoltre, essere sciolto per il venir meno del consenso del dipendente, supportato da motivazioni documentate inerenti condizioni pattuite o personali di rilevante gravità, da comunicarsi ad entrambe le amministrazioni interessate. In tali fattispecie la cessazione dovrà decorrere dal trentesimo giorno dalla formale comunicazione del dipendente. In tutti i casi di recesso di cui ai precedenti commi, il personale comandato rientrerà a tutti gli effetti nella piena disponibilità del Comune di San Michele Mondovì.

Art. 9

Qualora durante il servizio prestato in costanza di convenzionamento il dipendente comunale si renda responsabile di un comportamento avente rilevanza disciplinare, la competenza rispetto all'apertura del procedimento rimane in capo all'Amministrazione di appartenenza, su segnalazione del Sindaco

del Comune di Torre Mondovì. L'Amministrazione di San Michele Mondovì rimane, inoltre, competente per quel che riguarda l'adozione di provvedimenti di sospensione cautelare facoltativa ed obbligatoria, disposta ai sensi della normativa vigente.

Art 10

Disposizioni generali e finali

Per quanto non previsto dal presente si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia degli enti locali. 2. Il presente accordo sarà registrato solo in caso d'uso secondo i termini di legge. Il presente accordo, non soggetto a registrazione ai sensi dell'art.1 della tabella allegato al DPR n. 131/86, né all'imposta di bollo, ai sensi allegato B), articolo 16 e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 s.m.i., è sottoscritto in formato digitale ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, della legge n. 241/1990 s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il comune di San Michele Mondovì

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)*

Per il comune di Torre Mondovì

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n
82/2005 e s.m.i.)*